



N. 17-2018

In evidenza:

- Credito caro gasolio dichiarazione entro il 30.04
- Le dichiarazioni di terzi nel procedimento accertativo
- Vademecum rottamazione bis (Adempimento)
- Violazione dei dati personali (data breach): gli adempimenti previsti (Approfondimento)
- Diritto di accesso a cartelle ed avvisi di addebito (Approfondimento)
- Acquisto carburante: le nuove regole per la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA
- Comunicazione compensi strutture sanitarie entro il 30.04
- Gruppo IVA: in arrivo il decreto attuativo
- Commercialista suggerisce la frode: intercettazioni sono prova (G&S)
- Raddoppio dei termini per l'accertamento (G&S)
- Ai fini del reato di omesso versamento IVA rileva solo il debito dichiarato
- Chiarimenti del MEF per i pagamenti PA

Legislazione e Prassi

"ASS1". INDIVIDUATA LA CAUSALE CONTRIBUTO PER IL FONDO "ASSICURMED"-

Agenzia delle Entrate Risoluzioni nn.32/E e 33/E del 23-04-2018

Credito investimento sud: procedura di ammissione alle risorse del PON – **MISE Decreto direttoriale del 23-04-2018**

Sismabonus. Demolizione e ricostruzione ammettono la detrazione – **Agenzia delle Entrate Risoluzione n.34/E del 27-04-2018**

Giurisprudenza

Cassazione civile, sentenza n. 10050 depositata il 24 aprile 2018 - Antiriciclaggio.

Sanzione per il cambio di assegni circolari

Cassazione tributaria, ordinanza n. 10030 depositata il 24 aprile 2018 - Fatture false. Studi di settore utili per la determinazione del reddito

Cassazione lavoro, sentenza n. 10132 depositata il 26 aprile 2018 - Niente Tfr se il lavoratore deve risarcire l'azienda

Cassazione Tributaria, sentenza n. 10198 depositata il 27 aprile 2018 - Liti "rottamate". Il contribuente non deve pagare le spese processuali

Cassazione Tributaria, ordinanza n. 10238 depositata il 27 aprile 2018 - L'incarico al commercialista "negligente" non evita il pagamento del tributo

Commenti Fisco

Credito caro gasolio dichiarazione entro il 30.04

Le dichiarazioni di terzi nel procedimento accertativo

Violazione dei dati personali (data breach): gli adempimenti previsti (Approfondimento)

Diritto di accesso a cartelle ed avvisi di addebito (Approfondimento)

Acquisto carburante: le nuove regole per la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA

Comunicazione compensi strutture sanitarie entro il 30.04

Gruppo IVA: in arrivo il decreto attuativo

Commercialista suggerisce la frode: intercettazioni sono prova (G&S)

Raddoppio dei termini per l'accertamento (G&S)

Ai fini del reato di omesso versamento IVA rileva solo il debito dichiarato

Chiarimenti del MEF per i pagamenti PA

Adempimento - Vademecum rottamazione bis

Fiscal Focus risponde - Rottamazione-bis. Presentazione istanze entro il 15 maggio

C&Q - Immobili sequestrati: indicazione in dichiarazione

Scadenze settimanali: Dal 30 Aprile al 05 Maggio

Seguici anche su: <http://www.fiscal-focus.it>



Informati Srl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03426730796

EDIZIONI



**Quotidiano
Fiscal Focus del
24.04.2018**

“Ass1”. Individuata la causale contributo per il fondo “Assicurmed”

Soppressa invece la causale contributo “Ebi”

“ASS1” è la nuova causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale “ASSICURMED; a renderlo noto è stata ieri l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 32/E, la prima delle due risoluzioni emanate ieri a stretto giro, che appunto ha anticipato la risoluzione n°33/E con la quale invece è stata soppressa la causale contributo “EBII” istituita in precedenza per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Imprenditoria Ittica, mediante modello F24.

Agenzia delle Entrate Risoluzioni nn.32/E e 33/E del 23-04-2018



**Quotidiano
Fiscal Focus del
26.04.2018**

Credito investimento sud: procedura di ammissione alle risorse del PON

Con il Decreto direttoriale 23 aprile 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, si è provveduto a disciplinare la procedura di ammissione alle risorse del PON dei progetti d’investimento delle PMI beneficiarie a seguito delle modifiche introdotte alla misura credito d’imposta dall’articolo 7-quater del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, nonché dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 e del 29 dicembre 2017. Le nuove norme si applicano alle acquisizioni di beni strumentali nuovi effettuate a partire dal 1° marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2019. I progetti che comprendono esclusivamente investimenti effettuati precedentemente al 1° marzo 2017, invece, restano disciplinati da quanto disposto dal decreto 4 gennaio 2017, salvo le disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del decreto, relativamente agli investimenti effettuati nella regione Sardegna e agli adempimenti delle PMI beneficiarie.

MISE Decreto direttoriale del 23-04-2018



**Quotidiano
Fiscal Focus del
28.04.2018**

Sismabonus. Demolizione e ricostruzione ammettono la detrazione

Iva agevolata per le opere qualificate come interventi di ristrutturazione

Gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi al Sismabonus, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.

E’ questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, in materia di Sismabonus (art.16 D.L. 63/2013), con la Risoluzione n°34/E di ieri emanata in risposta ad uno specifico interpello.

Agenzia delle Entrate Risoluzione n.34/E del 27-04-2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
26.04.2018

Antiriciclaggio. Sanzione per il cambio di assegni circolari

È legittima la sanzione antiriciclaggio applicata al compratore che, senza il rispetto delle formalità imposte per legge, ha trasferito al venditore la somma in contanti proveniente dal cambio di assegni circolari. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (Sez. II civ.) con la sentenza n. 10050 pubblicata lo scorso 24 aprile. (Nel caso di specie vi è stato un passaggio di denaro contante tra le parti di una compravendita immobiliare, in violazione della normativa antiriciclaggio [art. 1, c. 1, D.L. n. 143/91, conv. nella L. n. 197/91, nel testo *ratione temporis* vigente]. Il compratore ha incassato gli assegni circolari emessi in suo favore dalla banca e poi ha trasferito il corrispondente importo al venditore che lo ha versato sul proprio conto corrente acceso presso una diversa banca, dovendosi così ritenere configurata la violazione amministrativa prevista dall'art. 1, c. 1, del D.L. n. 143/91. E ciò anche se la negoziazione dei sei assegni circolari e il versamento del contante **siano avvenuti nei locali di una banca e in presenza del personale bancario**, essendo stato accertato, dai giudici di merito, il mancato rispetto delle prescrizioni modali contemplate dai commi 1-bis e 1-ter dall'art. 1, c. 1, del D.L. n. 143/91).

Cassazione civile, sentenza n. 10050 depositata il 24 aprile 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
26.04.2018

Fatture false. Studi di settore utili per la determinazione del reddito

Lo studio di settore può essere utilizzato per valutare la congruità della ricostruzione induttiva del reddito d'impresa sulla base di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. È quanto emerge dall'**ordinanza n. 10030** pubblicata il 24 aprile dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretto l'operato dell'Ufficio perché lo studio di settore «è stato utilizzato, invero, solo quale criterio di giudizio per la rideterminazione, in termini oggettivi e comparabili, del reddito d'impresa e, dunque, solo per la valutazione della congruità della ricostruzione induttiva del reddito d'impresa», la quale, nella specie, si è fondata, come rilevato correttamente dalla CTR capitolina, «sulla individuazione da parte dell'ufficio di fatture relative ad operazioni inesistenti»). Il ricorso, pertanto, è stato rigettato, anche perché la ricorrente non ha fornito elementi dimostrativi del fatto che le fatture considerate ai fini dell'accertamento **non erano, in realtà, relative a operazioni oggettivamente inesistenti**, come invece ritenuto dai giudici di appello in ragione della loro **incoerenza con l'attività d'impresa**).

Cassazione tributaria, ordinanza n. 10030 depositata il 24 aprile 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
27.04.2018

Niente Tfr se il lavoratore deve risarcire l'azienda

Il datore di lavoro che ha subito gravi danni dal comportamento illecito tenuto dal dipendente ha diritto a opporre in compensazione, rispetto al credito per TFR, le proprie pretese risarcitorie. Il giudice, trattandosi di una compensazione c.d. "atecnica", può procedere di ufficio alla valutazione delle reciproche pretese. Ciò richiede un semplice accertamento contabile di dare e avere. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 10132** pubblicata ieri.

Cassazione lavoro, sentenza n. 10132 depositata il 26 aprile 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
28.04.2018

Liti "rottamate". Il contribuente non deve pagare le spese processuali

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10198/2018, ha sostenuto che nel caso di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/16 il contribuente non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio. La condanna alle spese si pone in aperto contrasto con la *ratio legis*. L'art. 6 citato, al secondo comma, chiede al contribuente, ai fini dell'operatività della definizione, una rinuncia ai giudizi pendenti; sicché la condanna alle spese processuali «*si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione*».

Cassazione Tributaria, sentenza n. 10198 depositata il 27 aprile 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
28.04.2018

L'incarico al commercialista "negligente" non evita il pagamento del tributo

In caso di mancata valida presentazione della dichiarazione fiscale, il contribuente rimane esposto alla pretesa del Fisco anche laddove dimostri di essersi affidato, per la trasmissione in via telematica, al commercialista. Lo precisa la Corte di Cassazione (Sez. Trib.) con l'**ordinanza n. 10238/2018**, pubblicata il 27 aprile.

Cassazione Tributaria, ordinanza n. 10238 depositata il 27 aprile 2018



Fiscal News
n°136 del
23.04.2018

Credito caro gasolio dichiarazione entro il 30.04

Credito caro gasolio

Il Decreto Fiscale del 2016 (articolo 4-ter, comma 1, lettere f) e o), DL 193/2016, che introducono rispettivamente l'articolo 24-ter e il numero 4-bis alla Tabella A, TU 504/1995), modificando il Testo Unico accise, ha previsto:

- una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato come carburante, assoggettandolo a imposta con aliquota pari a 403,22 euro per mille litri la disciplina del rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale,
- determinato come differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e l'aliquota di 403,22 euro per mille litri la possibilità di utilizzare il credito mediante compensazione con F24 entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui lo stesso è sorto (in alternativa, il credito può essere riconosciuto in denaro).

Nel corso del tempo diverse previsioni legislative hanno previsto il rimborso, a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto, del maggior onere derivante da specifici incrementi di accise sul gasolio.

In particolare, il DL 1/2012 prevede che in tutti i casi in cui disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, il maggior onere conseguente deve essere sempre rimborsato, anche mediante compensazione con F24, nei confronti di alcuni soggetti che esercitano attività di trasporto (articolo 61, comma 4).

Contribuenti



Fiscal News
n°137 del
23.04.2018

Le dichiarazioni di terzi nel procedimento accertativo

Sovente, la Guardia di Finanza in sede di verifica e l'Agenzia delle Entrate sia in sede ispettiva che accertativa utilizzano, a sostegno delle contestazioni mosse al contribuente, le dichiarazioni rilasciate da soggetti terzi, giunti a qualche titolo in rapporto con il contribuente medesimo.

Dottrina e giurisprudenza si sono spesso interrogate sul valore giuridico (probatorio) di tali dichiarazioni pregiudizievoli per il contribuente accertato; e cioè se esse assurgano a dignità di prove (anche presuntive), ovvero rimangano relegate nell'alveo degli elementi indiziari, inidonei ex sé a sostenere una pretesa tributaria.

Uno dei maggiori dubbi concernenti la portata giuridica di tali dichiarazioni deriva dalla disciplina contenuta nell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, che dispone in tema di poteri delle commissioni tributarie ove, al quarto comma, recita testualmente: "Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale".

L'interpretazione estensiva di tale disposizione ha indotto parte della dottrina (in passato) a ritenere inutilizzabile il contenuto delle dichiarazioni di terzi rese in pregiudizio del contribuente durante la fase ispettiva; nella prassi degli uffici, tali dichiarazioni vengono largamente utilizzate dai verificatori, previa verbalizzazione, con un'efficacia in sede accertativa che rimane spesso inalterata anche a seguito del sindacato giurisprudenziale; peraltro, un analogo utilizzo *pro fisco* viene comunemente riservato anche alle dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento penale, previo trasferimento autorizzato dalla competente A.G. dal contesto penale a quello amministrativo.

Accertamento e riscossione



Fiscal
Approfondimento
n°26 del
24.04.2018

Violazione dei dati personali (data breach): gli adempimenti previsti

Il nuovo **Regolamento (Ue) 2016/679** negli artt. da 32 a 34 prevede una serie di adempimenti da svolgere nel caso in cui i dati personali conservati, trasmessi o trattati da aziende e Pubbliche Amministrazioni siano soggetti al rischio di perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità.

In determinati settori vi è, infatti, l'obbligo di comunicare eventuali violazioni di dati personali (**data breach**) all'Autorità stessa e, in alcuni casi, anche ai soggetti interessati.

Data Breach

• *Incidente di sicurezza in cui dati sensibili, protetti o riservati vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato.*

Il titolare del trattamento, in particolare è obbligato secondo l'art. 33 del Regolamento alla notifica al Garante della violazione dei propri sistemi informatici, ossia un data breach, al Garante della Privacy ed estende inoltre all'interno dell'art. 34 tale notifica a tutti gli interessati. Entro 72 h e comunque "senza giustificato ritardo" da quando il titolare è venuto a conoscenza della violazione.

Oltre le 72 h, tale comunicazione dovrà essere accompagnata dalle ragioni del ritardo nell'agire.

Privacy



Fiscal
Approfondimento
n°27 del
24.04.2018

Diritto di accesso a cartelle ed avvisi di addebito

Riferimenti normativi

Obbligo di conservazione delle cartelle di pagamento

Ai sensi dell'art. 26, comma quarto del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito:

↳ *"...il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione..."*

La norma che impone al concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella *"...con la relazione dell'avvenuta notificazione..."* non dice assolutamente, né lascia intendere che dopo tale periodo ciò che afferma il concessionario in ordine alle cartelle, è assistito da una presunzione di rispondenza al vero. Quello previsto dalla citata norma è un termine minimo, che non esclude in alcun modo gli effetti del termine decennale di prescrizione ordinaria. (In tal senso, C.T.R. di Torino, 5.11.2007, Sent. n. 47).

Diritto di accesso ai documenti della P.A.

Il Legislatore con Legge, 07.08.1990 n. 241 (pubblicata in G.U. 18.08.1990) ha dettato le *norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*. La disciplina è stabilita da apposito regolamento per l'accesso, prima il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Il requisito per l'accesso agli atti risiede in *un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.*

In sostanza, titolari del diritto di accesso ai sensi dell'art 22 della Legge 241/1990, risultano i soggetti interessati, e cioè i privati, anche portatori di interessi diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e connessa al documento in relazione al quale si richiede l'accesso.

L'oggetto del diritto d'accesso è il documento amministrativo definito nell'art. 22 come *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa"*.

Secondo quanto previsto dall'art. 24, L. n. 241/90, il diritto di accesso è escluso *"... b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano..."*.

Contenzioso



Fiscal News
n° 138 del
24.04.2018

Acquisto carburante: le nuove regole per la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA

Premessa

Il comma 926 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017 (*Legge di Bilancio 2018*) ha abrogato il DPR n. 444/97, ossia il *"Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione"*.

L'effetto, ormai pacifico e più volte ribadito, è l'abolizione della scheda carburante sino ad oggi prevista ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione del costo di acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, da parte dei titolari di partita IVA. Tuttavia, gli effetti dell'abrogazione del suddetto DPR non si limitano solo a questo, ma hanno una portata ben più vasta. Viene, di fatti abolito il "doppio binario" vigente sino al 30 giugno 2018 che prevede l'alternatività della redazione della scheda carburante e dei mezzi di pagamento tracciabili ai fini delle deduzioni e detrazioni anzidette. Si ricorda che le nuove disposizioni troveranno applicazione a decorre dal 1° luglio 2018.

Il regime di alternatività vigente sino al 30 giugno 2018

Il *"Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione"*, ossia il D.P.R. n. 444/97, all'articolo 1 disciplina gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti passivi IVA.

La norma prevede che ai fini della detrazione dell'IVA sia necessaria l'annotazione degli acquisti di carburante in apposite schede, sostitutive della fattura. Al comma 3-bis, inoltre, lo stesso articolo pone una deroga, prevedendo la non obbligatorietà della tenuta della scheda carburante da parte dei soggetti passivi IVA qualora questi effettuino gli acquisti di carburante mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, co.6, del DPR n. 605/73.

Contribuenti



Fiscal News
n°139 del
26.04.2018

Comunicazione compensi strutture sanitarie entro il 30.04

La Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) dai commi da 38 a 42 dell'art. 1, ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2007, l'**obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche** svolte nell'ambito di strutture sanitarie private in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR.

In particolare, il comma 38 prevede tutta una serie di adempimenti in capo alle strutture sanitarie private.

DEFINIZIONE DI "STRUTTURA SANITARIA PRIVATA"

Si tratta di strutture che:

- ospitano;
- mettono a disposizione dei professionisti;
- concedono loro in affitto;

i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche.

Per strutture sanitarie private s'intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari (Provvedimento 13.12.2007).

Contribuenti



Fiscal News
n° 140 del
26.04.2018

Gruppo IVA: in arrivo il decreto attuativo

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha firmato giorno 6 aprile 2018, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto "Gruppo IVA".

Con l'emanazione del Decreto, si dà attuazione a quanto previsto all'articolo 1, comma 24 della Legge di Bilancio 2017 (Legge n.232/2016), in attuazione dell'articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE.

Si ricorda che, l'articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dispone che " Previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi" e che " Uno stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione".

Sul punto, la Legge di Bilancio 2017, ha introdotto il titolo V- bis nel D.P.R. n. 633/72 che disciplina il "GRUPPO IVA", utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2018, in alternativa alla liquidazione IVA di Gruppo ex articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/72. In sostanza, la predetta Legge, all'articolo 1, commi da 24 a 31, prevede la possibilità che, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arte o professione, per i quali ricorrano *congiuntamente* i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono divenire un unico soggetto passivo ai fini dell'IVA.

Iva



Fiscal G&S n°31
del
26.04.2018

Commercialista suggerisce la frode: intercettazioni sono prova

Le conversazioni "illecite" tra il contribuente e il suo commercialista possono essere utilizzate per dimostrare il reato tributario

La Corte di Cassazione (Sez. III pen. Sent. n. 14007/2018) ha precisato che il divieto di utilizzo delle intercettazioni - telefoniche e ambientali - previsto dal secondo comma dell'articolo 271 del Codice di procedura penale, a tutela del segreto professionale, **non opera nel caso in cui il commercialista suggerisca al cliente i modi per aggirare gli obblighi fiscali**. La garanzia prevista dall'articolo 271 c.p.p. è riferita a un'attività professionale in sé lecita, con la conseguenza che possono essere utilizzate, **per provare il reato tributario**, le conversazioni dal contenuto illecito intercorse tra l'indagato e il suo commercialista di fiducia.

Contenzioso



Fiscal G&S n°32
del
26.04.2018

Raddoppio dei termini per l'accertamento

Tempus regit actum

Con l'Ordinanza n.5126 del 5 marzo 2018, il massimo organo di legittimità ha affermato il seguente principio: <<Il raddoppio dei termini, disciplinato dall'art.43, comma 3, del D.P.R. n.600/1973 e dall'art.57, comma 3, del D.P.R. n.633/1972, nei testi applicabili all'epoca dei fatti, contempla esclusivamente l'obbligo della denuncia penale, ai sensi dell'art.331 del Codice di procedura penale, per uno dei reati regolati dal D.Lgs. n.74/2000 e non anche la sua effettiva presentazione>>.

Accertamento e riscossione



Fiscal News
n°141 del
27.04.2018

Ai fini del reato di omesso versamento IVA rileva solo il debito dichiarato

Con il restyling normativo operato dal Legislatore del D.Lgs. n. 158/2015 (in vigore dal 22/10/2015), numerose e sostanziali modifiche sono intervenute in relazione ai delitti di evasione da riscossione delle imposte, tra cui quello di omesso versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione, previsto e punito dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000.

Trattasi di modifiche concernenti sia il profilo oggettivo del delitto *de quibus* (rappresentato dagli elementi costitutivi), sia gli aspetti procedurali connessi alla possibile ricorrenza, in presenza di determinate circostanze, di un'esimente di natura speciale (comportante l'esclusione della punibilità).

Sulla fattispecie criminosa in argomento, è di recente intervenuta la Cassazione la quale, con la **Sentenza n. 14595 della Sezione Penale, depositata il 30 marzo 2018**, ne ha chiarito alcuni aspetti dell'ambito applicativo, nonché la connessione con la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

La struttura del delitto di omesso versamento Iva

Tra i delitti di evasione da riscossione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun

periodo d'imposta (la soglia di rilevanza penale è stata così elevata rispetto precedente misura di 50.000 euro, dal D.Lgs. n. 158/2015).

L'ipotesi delittuosa in commento non compariva nella versione originaria del D.Lgs. n. 74/2000; è stata, infatti, inserita dall'art. 35, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, con una formulazione diversa da quella attuale.

In particolare, il Legislatore del 2006 ha inteso estendere la sanzione penale prevista per l'omesso versamento di ritenute certificate, sopra la soglia di 50.000 euro, anche ai casi di omesso versamento dell'Iva dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale, nell'ottica di colpire penalmente i fenomeni di evasione in sede di riscossione, per importi significativi, ritenendo tali quelli superiori alla medesima soglia di 50.000 euro.

Iva



Fiscal News
n° 142 del
27.04.2018

Chiarimenti del MEF per i pagamenti PA

Le disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni sono dettate dall'articolo 48-bis, DPR 602/1973, in base al quale le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro (il precedente limite era di 10.000 euro):

- **verificano**, anche telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla **notifica di una o più cartelle di pagamento** per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo;
- in caso affermativo, **non procedono al pagamento** e segnalano la circostanza all'Agente della Riscossione competente per territorio, per l'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Le relative disposizioni di attuazione sono state dettate dal Decreto MEF n. 40 del 18 gennaio 2008.

Sulla disciplina è intervenuta la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 986 e 989, Legge 205/2017), apportando le seguenti modificazioni, operative dal 1° marzo 2018:

NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2018	
Nuovo importo limite	Allungamento periodo per controllo
Riduzione da 10 mila a 5 mila euro del limite di importo oltre il quale scatta l'obbligo di verifica.	Estensione da 30 a 60 giorni del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente.

Il MEF con Circolare n. 13 del 21 marzo 2018 è intervenuto per fornire chiarimenti al riguardo.

Contribuenti



Fiscal
Adempimento
N° 18 del
23.04.2018

Vademecum rottamazione bis

Normativa, entrata in vigore e procedure operative

La rottamazione dei ruoli per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo nel 2017

Il Governo ha previsto la possibilità, per i **contribuenti con carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017**, di accedere alla nuova rottamazione dei ruoli.

Tutti i contribuenti titolari di **carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017**, ivi compresi contribuiti INPS e INAIL, possono aderire alla nuova rottamazione. Al pari della precedente sanatoria, ai fini della definibilità dei carichi pendenti, **rileva esclusivamente la data in cui l'ente creditore ha affidato il carico all'Agente della Riscossione**, non avendo alcuna rilevanza la data di notifica della cartella di pagamento al contribuente, come già chiarito in precedenza dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/E/2017. Tuttavia, a differenza di quanto previsto nella precedente edizione dell'istituto, **i contribuenti che hanno attualmente in corso un piano di rateizzo ex art. 19 del D.P.R. n. 602/73, anche se non in regola con i piani rateali in essere, sono ammessi alla nuova definizione agevolata.**

Per poter aderire all'istituto, dovrà essere presentata l'istanza di definizione agevolata all'Agente della Riscossione entro il 15 maggio 2018. In caso di accoglimento della domanda, il contribuente dovrà effettuare il **pagamento degli importi dovuti ai fini della rottamazione in un'unica soluzione o al massimo in cinque rate** con scadenze comprese nei mesi di luglio 2018 e febbraio 2019.

La rottamazione dei carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2016 non oggetto di precedenti definizioni

È prevista l'apertura dell'istituto anche ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 non oggetto di precedente definizione.

La nuova rottamazione dei ruoli abbraccia anche i contribuenti titolari di **carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, purché gli stessi non siano stati oggetto di precedente definizione agevolata.**

A seguito della presentazione dell'istanza di rottamazione, da presentare entro il prossimo 15 maggio, l'Agente della Riscossione comunicherà al contribuente l'**eventuale** ammontare delle rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016 che dovrà essere saldato in un'unica soluzione dal contribuente, entro il **31 luglio 2018**. A tal fine si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo, determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza. Una volta sanato l'eventuale debito pregresso, il contribuente è tenuto a pagare gli importi dovuti, a seguito della nuova rottamazione, in **un'unica soluzione o al massimo in tre rate** con scadenza nei mesi di ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Contribuenti



L'esperto
risponde n. 16
del 24.04.2018

1. Rottamazione-bis. Carichi esclusi

...? Al di là dell'orizzontale temporale a cui far riferimento per l'individuazione dei ruoli ammessi alla rottamazione-bis, quali sono le esclusioni previste a livello oggettivo con riferimento ai singoli carichi affidati all' Agente della Riscossione?

... I carichi esclusi per peculiarità proprie dalla rottamazione-bis sono quelli già individuati dal D.L. 193/2016 e ss.mm.ii. per la prima finestra di rottamazione; non rientrano nell'ambito agevolativo:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, ((lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
- l'Iva riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi (dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; in questo caso la definizione agevolata riguarderà soltanto gli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché;
- le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Su quest'ultimo punto si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie. L'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 stabilisce che "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.


Come specificato nella Circolare A.D.E. n°2/E 2017 sono inoltre escluse dalla definizione agevolata, analogamente alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea espressamente menzionate, in quanto non rientrano nella disponibilità statale, i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE o in uno Stato estero con cui l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione.

2. Eventuale prescrizione della cartella esattoriale

...? Nel 2011 mi è stata notificata una cartella esattoriale dell'Ex Equitalia per la quale al momento non ho presentato richiesta di dilazione né ho aderito alla prima finestra di definizione agevolata prevista dal D.L. 193/2016 e


14


ss.mm.ii.; considerando quelle che sono state le ultime posizioni assunte dalla giurisprudenza in materia di prescrizione di carichi esattoriali è possibile che anche la mia cartella sia ormai prescritta e che quindi non avrei alcuna convenienza a presentare istanza di rottamazione bis?

 Per rispondere al suo quesito è opportuno andare a richiamare la Sentenza 23397/2016 con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che "la cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicché non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale".

In pratica i crediti collegati a cartelle notificate da oltre 5 anni, se non sono intercorsi atti interruttivi validi, quali ad esempio, fermo amministrativo, intimazione di pagamento, potrebbero essere dichiarati prescritti. Attenzione però, la cartella segue sempre le disposizioni normative al quale, il credito presupposto della stessa si riferisce, per cui quanto appena detto non trova applicazione per quei crediti per i quali la legge non dispone diversamente circa la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del c.c., ossia per quei crediti che si prescrivono nel periodo temporale di dieci anni. Bisogna dunque verificare la natura del credito collegato alla cartella esattoriale che le è stata notificata. Ad esempio i carichi riguardanti i tributi locali quali Imu, Tari ecc. si prescrivono in 5 anni; la prescrizione soggiace invece al termine di 3 anni per il bollo auto. Ai fini della verifica della prescrizione va considerata la data di notifica della cartella esattoriale salvo la notifica di eventuali atti interruttivi (quali ad esempio il fermo amministrativo). Bisogna precisare che, il riconoscimento della prescrizione non opera per disposizioni di legge, ossia non viene riconosciuto in via automatica, essendo da dimostrare in giudizio, dinanzi al Giudice competente, il ricorrere dei presupposti di cui alla prescrizione.

3. La presenza di debitori coobbligati e l'effetto della domanda sulle azioni esecutive

 **Ho intenzione di presentare istanza di adesione alla rottamazione bis; i carichi oggetto di adesione sono afferenti una cartella esattoriale per la quale sono solidamente responsabile con la mia ex moglie; l'eventuale presentazione dell'istanza di adesione permetterebbe di liberare entrambi oppure la definizione avrebbe effetto solo per colui che presenta la stessa istanza? Quali sono gli effetti della presentazione della stessa su eventuali azioni esecutive quali ad esempio il pignoramento di quota dello stipendio?**

 In presenza di debitori coobbligati per lo stesso carico, come precisato già per la prima finestra di rottamazione (vedi D.L. 193/2016 e ss.mm.ii.), in caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione da parte di uno solo dei coobbligati, **la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme**

dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione delle attività esecutive e cautelari previsti devono produrre in capo a tutti i coobbligati. Su tale passaggio, il D.L. 148/2017 prevede appunto che in seguito alla presentazione dell'istanza di adesione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta istanza e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del D.L. 193/2016, ossia l'Agente della Riscossione, relativamente ai carichi oggetto di istanza non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, solo se: non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. E' necessario dunque che le medesime azioni non siano già in una fase avanzata dell'iter procedurale; rientrano nelle azioni esecutive "in fase avanzata" anche:

- i pignoramenti ex art. 72-bis relativi a procedure ex art. 48-bis o 28-ter, già notificati alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
- i pignoramenti ex art. 72 e 72-bis relativi a stipendi/salari, fitti e pigioni già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici dal terzo pignorato.

Per pignoramenti ex art. 72-bis "già notificati" si intende quelli il cui ordine di pagamento è già stato notificato sia al terzo pignorato che al debitore.

Le maggiori somme versate in forza di tali procedure rispetto a quelle dovute in via agevolata saranno oggetto di rimborso in capo al debitore.

Non rientrano invece tra le azioni esecutive per le quali, a fronte della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, sono inibite l'avvio o la prosecuzione: la proposizione di interventi in procedure immobiliari nel caso in cui l'immobile oggetto di esecuzione promossa da terzi sia gravata da ipoteca iscritta dal medesimo Agente della Riscossione; le azioni di tipo conservativo. Per entrambe la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata non ne inibisce l'avvio né la prosecuzione di quelle in essere.

4. Dilazione in essere e rate scadute

...? Ho presentato istanza di adesione alla rottamazione bis per dei carichi affidati all'Agente della Riscossione a febbraio 2017; per gli stessi, in precedenza, ho richiesto e ottenuto una dilazione ordinaria rispetto alla quale non ho effettuato il pagamento di due rate mantenendo comunque il piano di dilazione in essere; il fatto di non essere in regola con il pagamento del piano di rateazione potrebbe precludermi la possibilità di accedere alla rottamazione bis?

... A differenza di quanto previsto dal D.L. 193/2016 per i piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore dello stesso decreto), il D.L. 148/2016 e ss.mm.ii. dispone che anche se il contribuente non ha effettuato il pagamento di alcune rate afferenti un piano di dilazione in essere **per dei carichi 2017** potrà, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento accedere alla rottamazione bis.

Accertamento e riscossione

16



C&Q n° 37 del
27.04.2018

Immobili sequestrati: indicazione in dichiarazione

...? Sono un contribuente senza partita IVA proprietario di due immobili soggetti a provvedimento (anno 2017) di confisca non definitiva. Sono a chiedere se tali beni vanno riportati nel mio Modello Redditi/2018 (anno d'imposta 2017) che presenterò quest'anno e se, quindi, rilevano ai fini IRPEF.

... Ai sensi del comma 3 bis art. 51 D. Lgs. n. 159/2011 (come sostituito dall'art. 32 D. Lgs. n. 175/2014):

- Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi.
- Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastale, e dall'imposta di bollo.
- Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'articolo 70 del TUIR ("Redditi di natura fondiaria") I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo TUIR ("Proventi immobiliari").
- Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

Dunque, come risulta anche dalle istruzioni ministeriali al Modello Redditi PF/2018:

- I beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I ("Redditi fondiari"), dell'art. 70 ("Redditi di natura fondiaria") e dell'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo ("Proventi immobiliari") del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 51, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'art. 32 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

In tali ipotesi, l'amministratore giudiziario (non il contribuente) è tenuto a presentare due distinte dichiarazioni.

Nella prima dichiarazione vanno indicati i redditi di tutti i beni sequestrati diversi dagli immobili, in relazione ai quali devono essere liquidate e versate le relative imposte.

Nella seconda dichiarazione vanno indicati esclusivamente i dati dei beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione.

Nella seconda dichiarazione va barrata la casella "Immobili sequestrati", compilando esclusivamente i quadri relativi a tali redditi e, pertanto, non devono essere compilati tutti i restanti quadri (come, ad esempio, i quadri RN, RV e RX).

CODICE FISCALE (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8, let. D) (L. 30.12.2018)	Eventi eccezionali	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita					Provincia (sigla)	Data di nascita giorno mese anno		Sesso (barrare la relativa casella) M F	
	deceduto/a 6		titolare/a 7		minore 8	Partita IVA (eventuale)				
ATUUTO	Accettazione eredità giacente	Liquidazione volontaria	Immobili sequestrati	Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stato		Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno				
DECEDUTO	Comune		Provincia		Cognome		Cognome coniuge			

Dichiarazione

DATA	ADEMPIMENTI
Lunedì 30 Aprile	IVA – Acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12
	IVA – Acquisti intracomunitari – Liquidazione e versamento
	CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento
	INTERMEDIARI FINANZIARI – Comunicazione anagrafe tributaria
	IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta sui premi ed accessori
	IMPOSTA DI BOLLO - Dichiarazione assegni circolari
	BOLLO VIRTUALE – Versamento seconda rata bimestrale
	BOLLO VIRTUALE – Versamento dell'imposta di bollo su libri, registri, fatture ed altri documenti informatici
	IVA - Richiesta rimborso infrannuale- modello TR
	ELENCHI CINQUE PER MILLE - Ricerca sanitaria
	ELENCHI CINQUE PER MILLE - Ricerca scientifica
	ENTI NON-PROFIT – Rendicontazione
	STRUTTURE SANITARIE PRIVATE - Comunicazione compensi riscossi
	SOCIETA' DI CALCIO PROFESSIONISTICHE - Comunicazione
	ORDINI PROFESSIONALI – Comunicazione all'anagrafe tributaria
	Comunicazioni Varie - Anagrafe tributaria (Banche, Sim, Poste italiane Spa, Sgr, società finanziarie, società fiduciarie e tutti gli altri soggetti che pagano interessi - uffici Marittimi e gli uffici della Motorizzazione civile - sezione Nautica - Ente nazionale aeronautica civile (Enac) - circoscrizioni aeroportuali - soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali - aziende, gli istituti, gli enti e le società - gestori di servizi di pubblica utilità - pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici - uffici pubblici – Comuni - imprese assicuratrici - imprese, gli intermediari e altri operatori delle assicurazioni.)
	Erogazioni per "progetti culturali" – Comunicazione
	Canone Rai - Versamento
	Esonero canone Rai per gli ultrasettantacinquenni: presentazione dichiarazione sostitutiva
	Comunicazione annuale in attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA
	Scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali tra le Istituzioni finanziarie degli Stati UE (CRS-DAC2): comunicazione annuale
	Enti creditizi – Versamento acconto sostitutiva su finanziamenti
	CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento
	MUD 2018 - Denuncia annuale
	EREDI – Presentazione della dichiarazione
ENTI CREDITIZI - Dichiarazione imposta sostitutiva	
Dichiarazione annuale Iva – Invio telematico	
2 Mercoledì	CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento
5 Sabato	Rettifica agli errori di iscrizione nell'elenco degli enti di ricerca scientifica
	Rettifica agli errori di iscrizione nell'elenco degli enti di ricerca sanitaria